
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: non è sanabile neanche nei casi di opposizione

Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. comma, cod. proc. civ., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, cod. proc. civ.; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ..

Tribunale di Genova, sezione ottava, sentenza del 20.5.2014

...omissis...

Preliminarmente si esamina la eccezione di nullità dell'atto di precetto impugnato in quanto notificato a persona giuridica non più esistente, circostanza pacifica e documentale.

Preliminarmente si osserva che xxx. era venuto a conoscenza che la Immobiliare xxx. nel corso della causa di appello nel corso della quale sono succeduti gli odierni opposenti come da documentazione in atti del procedimento di appello.

Nessun dubbio, pertanto che al momento della notifica il 23-11-11 dell'atto di precetto xxxx. era venuto a conoscenza che la Immobiliare xxxxxxxx era persona giuridica non più esistente e che solamente alla medesima e a nessuno dei soci della medesima subentrati e intervenuti nel processo ha notificato né (...) atto di precetto impugnato né il titolo esecutivo.

Ne consegue la nullità del notificato atto di precetto del 23-11-11, nei confronti dell'opponente, per violazione delle norme in materia di esecuzione forzata.

L'art. 479 c.p.c. prevede che "se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere Preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla parte personalmente".

La normativa, applicabile al caso di specie, è stata violata, pertanto, l'opposizione va accolta e dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificato il 23-11-11 alla parte opponente che in tal modo non è stata posta nelle condizioni di avere contezza della obbligazione ed eventualmente adempiere ancor prima della notificazione dell'atto di precetto.

Si conosce la più risalente giurisprudenza della Suprema Corte che riteneva " Poiché la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, ovvero alla mancata sua spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo (v. Cass.n. 15378 del 06/07/2006)

Si ritiene, invece, condivisibile la motivazione della ultima giurisprudenza della Corte di legittimità per cui " Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. comma, cod. proc. civ., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, cod. proc. civ.; sia quando. unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.. (v. Cass. n. 23894 del 21/12/2012)

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

accoglie la domanda di parte opponente, dichiarando la nullità del notificato atto di precetto opposto;

condanna parte opposta xxxxx a rifondere a controparte le spese di lite e, per l'effetto, liquidandole in complessivi Euro 1500,00 per compenso, oltre accessori di legge.

Così deciso in Genova, il 8 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2014.